

Codice A1707A

D.D. 11 marzo 2016, n. 131

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1 e 4.1.2. - Determinazione dirigenziale n. 885 del 22/12/2015 relativa all'approvazione del bando. Provvedimenti.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" le quali prevedono la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole;

vista la D.G.R. n. 78 - 2686 del 21.12.2015 con la quale sono stati approvati le istruzioni per l'applicazione delle sopraccitate Operazioni 4.1.1, 4.1.2 ed i criteri e le disposizioni per l'emanazione dei bandi;

vista la determinazione dirigenziale n. 885 del 22/12/2015 relativa a "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1 e 4.1.2. D.G.R. n. 78 - 2686 del 21.12.2015. Bando di apertura presentazione domande. Operazione 4.1.1: euro 50.000.000,00 (di cui euro 8.530.000,00 di quota regionale). Operazione 4.1.2: euro 30.000.000,00 (di cui euro 5.118.000,00 di quota regionale);

vista la determinazione dirigenziale n. 83 del 16/02/2016 relativa a “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazioni 4.1.1 e 4.1.2. - Determinazione dirigenziale n. 885 del 22/12/2015 relativa all’approvazione del bando. Provvedimenti”;

vista la determinazione dirigenziale n 117 del 7.03.2016 con la quale è stata approvata la proroga della scadenza della presentazione delle domande della Operazione 4.1.1 dal 15.03.2016 al 04.04.2016;

considerate le proposte di modifica sia alla tabella di investimenti ammissibili che alle linee guida relative alle disposizioni attuative, già approvate con le sopra citate D.D. n. 885 del 22/12/2015 e D.D. n. 83 del 16/02/2016, pervenute nel corso delle consultazioni tenutesi con le Organizzazioni Agricole, con i CAA, con gli uffici istruttori dei finanziamenti relativi alle Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” del P.S.R. 2014-2020;

valutato che le modifiche apportate alla tabella investimenti non comportano alcuna variazione ai punteggi delle domande di intervento già presentate e che gli ulteriori chiarimenti, inseriti nelle linee guida, relativi alle disposizioni attuative, con valore di indicazioni operative agli uffici istruttori, sono indispensabili per l’esame delle domande di sostegno relative alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2. del P.S.R.;

visto che la sopraccitata D.G.R. n. 78 - 2686 del 21.12.2015 demanda alla Direzione Regionale “Agricoltura” di adottare i bandi nel rispetto dei criteri dalla stessa DGR ed a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni specifiche, operative e procedurali per l’applicazione nonché a monitorare l’attuazione;

visto che nell’ambito della Direzione Regionale Agricoltura la materia relativa alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore “A1707A - Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile”;

visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33 / 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento ;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;

vista la l.r. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

in riferimento alle Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” del PSR 2014-2020 di approvare:

- le modifiche inserite nella tabella degli investimenti ammissibili (Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Determinazione);
- le modifiche alle linee guida per la predisposizione e la definizione delle domande relative alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2. del P.S.R. al fine di chiarire le disposizioni attuative relative al bando e con funzione di indicazioni operative agli uffici istruttori (Allegato B parte integrante e sostanziale della presente Determinazione).

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2015 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dagli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33 / 2013 siano pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore
Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile

Il visto del Direttore
è conservato agli atti della Direzione.
(nota prot. n. 12347/A17000 del 13.07.2015)

Allegato

Allegato A - Seconda tabella integrativa investimenti ammissibili

Descrizione	Classificazione	Tipo localizzazione	Finalità ambientale	Elevata intensità di lavoro	Consumo nuovo suolo	Fabbisogno prioritario	Qualità del prodotto e del processo	Investimenti fissi
Robot per mungitura - impianti per mungitura automatizzati	2 - Materiale agrario	3 - Particelle aziendali	B - Miglioramento del benessere animale			5 - COMPETITIVITA' - Miglioramento del benessere animale		1 - Investimento fisso
Barriques - botti e contenitori vinari	2 - Materiale agrario	3 - Particelle aziendali		1 - Elevata intensità di lavoro		8 - COMPETITIVITA' - Realizzazione di strutture per la vendita diretta		2 - Altro investimento
Cantiere mobile per raccolta erbe officinali (a propulsione elettrica)	2 - Materiale agrario	1 - Comune tra quelli in cui l'azienda conduce terreni	A - Miglioramento dell'ambiente - Riduzione inquinanti			2 - COMPETITIVITA' - Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramenti della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato		2 - Altro investimento
Ripuntarore / scarificatore / ripper	2 - Materiale agrario	1 - Comune tra quelli in cui l'azienda conduce terreni				2 - COMPETITIVITA' - Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramenti della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato		2 - Altro investimento
Aratro	2 - Materiale agrario	1 - Comune tra quelli in cui l'azienda conduce terreni				2 - COMPETITIVITA' - Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramenti della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato		2 - Altro investimento

Sistema di essiccazione di cereali a bassa temperatura (riscaldamento non superiore a 10 °C rispetto alla temperatura ambiente) con controllo automatico delle temperature e con possibilità di applicazione alle strutture di stoccaggio esistenti o di nuova costruzione	2 - Materiale agrario	3 - Particelle aziendali	A - Miglioramento dell'ambiente - Riduzione inquinanti			2 - COMPETITIVITA' - Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramenti della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato		1 - Investimento fisso
Piantatrice di pomodori	2 - Materiale agrario	1 - Comune tra quelli in cui l'azienda conduce terreni				2 - COMPETITIVITA' - Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramenti della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato		2 - Altro investimento

Relativamente alle domande di aiuto pervenute ai sensi delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 del PSR, si precisa quanto segue.

Attribuzione di punteggi di priorità a investimenti di dimensioni superiori a quella finanziate o per i quali viene richiesto il contributo su un importo di spesa inferiore a quello effettivo.

Per aziende con alti valori di Produzione Standard, ai fini della attribuzione del punteggio di cui al terzo criterio di priorità delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 (coerenza tra importo degli investimenti previsti e la dimensione economica aziendale), il richiedente può indicare nella domanda di sostegno anche investimenti superiori al limite di spesa ammissibile pari a 250.000 euro. In tale caso l'investimento proposto verrà preso in considerazione e valutato nella sua interezza, attribuendo il punteggio di priorità se gli investimenti previsti (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile pari a 250.000 euro) sono di importo compreso tra 1 e 1,5 volte la Produzione Standard aziendale.

La totalità degli investimenti proposti (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile pari a 250.000 euro) sarà sottoposta alla valutazione istruttoria degli uffici e il beneficiario (pena la perdita del punteggio di priorità di cui al citato terzo criterio) dovrà realizzare la totalità degli investimenti proposti e ammessi (compresa la parte eccedente il limite di spesa ammissibile pari a 250.000 euro, in autofinanziamento).

Analogamente, per aziende con bassi valori di Produzione Standard, il richiedente potrà indicare in domanda un importo di spesa richiesta inferiore alla spesa effettiva di realizzazione dell'investimento; in tale caso l'investimento proposto verrà preso in considerazione, valutato ed eventualmente ammesso sulla base dell'importo richiesto, attribuendo il punteggio di priorità se gli investimenti richiesti sono di importo compreso tra 1 e 1,5 volte la Produzione Standard aziendale.

Assunzione di nuovo personale ai fini della valutazione dell' incremento di giornate lavorative previsto dalla Misura 4.1 per l'attribuzione di un punteggio di priorità (120 o 240 giornate convenzionali di lavoro)

Il quarto criterio di priorità previsto dal bando dispone che la priorità venga riconosciuta a "...domande con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione...".

A tale fine si precisa che (nel rispetto delle disposizioni relative alla valutazione dell'incremento di occupazione) l'assunzione effettiva di nuovo personale che incrementi la manodopera aziendale (addeba sia alla fase di produzione che a quelle di trasformazione e vendita diretta) è ritenuta equivalente all'incremento di occupazione rilevato su base convenzionale (tabella regionale delle giornate lavorative per ettaro delle diverse colture e per capo di bestiame).

Dettaglio dei regimi di qualità previsti dalla Misura 3.1. che possono essere fatti valere per la Misura 4.1

I regimi di qualità, previsti dalla Misura 3.1., che possono essere fatti valere ai fini dell'ottenimento del punteggio di priorità per la Misura 4.1 sono i seguenti:

1) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (anche qualora l'azienda conferisca il prodotto ad un trasformatore certificato, rispettando il disciplinare del trasformatore medesimo, ad esempio allevatore di suini che conferisce il prodotto ad un trasformatore che produce prosciutto DOP);
- agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
- bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008;

- vini aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014;
- vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.

2) regimi di qualità, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, conformi ai seguenti criteri, secondo l'art. 16 paragrafo 1, lettera b):

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto,
- particolari metodi di produzione, oppure
- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) il regime è aperto a tutti i produttori;

c) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

d) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Detti regimi di qualità sono i seguenti:

- sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQN);
- sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- sistemi di qualità regionali.

Rientrano in questo ambito i sistemi autorizzati dal MIPAAF (D.M. 876 del 16/01/2015) per l'etichettatura facoltativa delle carni bovine (vedi elenco sotto riportato delle Organizzazioni di etichettatura facoltativa autorizzate dal MIPAAF con tracciabilità dall'allevamento al punto vendita, operanti in Piemonte)

- Organizzazione Produttori Carne Piemonte Società consortile cooperativa a r.l. - ASPROCARNE PIEMONTE S.C.C
- Consorzio di tutela della razza Piemontese (CO.AL.VI.)
- VALL. CARNI S.r.l.
- MACELLERIA PINO di Puglisi Giuseppe Impresa individuale
- Cooperativa Commercializzazione Prodotti Allevamento soc. Coop. Agricola - COMPRAL Soc. Coop. Agr.

3) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Detti regimi facoltativi sono i seguenti:

- 3.1) sistemi di certificazione volontari di sistema e di prodotto relativi a qualità, ambiente, responsabilità sociale ed etica, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza alimentare,

tracciabilità alimentare, sostenibilità (ad esempio ISO 9001, ISO 14001 - EMAS, SA 8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, BRC - IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP);

3.2) indicazione facoltativa “prodotto di montagna”, come prevista dal Reg. UE n. 1151 del 21.11.2012 art. 31, rispondenti alle seguenti specifiche dettate dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014:

a) Prodotti di originale animale

- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.
- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.
- In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

Gli animali di cui ai tre paragrafi precedenti devono essere alimentati con mangimi provenienti essenzialmente da zone di montagna. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, i mangimi per gli animali di allevamento sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna se la proporzione della dieta annuale degli animali che non può essere prodotta nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non supera il 50 % e, nel caso dei ruminanti, il 40 %. In deroga tale disposizione, per quanto riguarda i suini, la proporzione di mangimi che non possono essere prodotti nelle zone di montagna, espressa in percentuale di materia secca, non deve rappresentare oltre il 75 % della dieta annuale degli animali. Le presenti disposizioni sui mangimi non si applicano ai mangimi per gli animali transumanti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

b) Prodotti dell'apicoltura.

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. Lo zucchero utilizzato nell'alimentazione delle api non deve obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

c) Prodotti di originale vegetale

Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

d) Ingredienti

Se utilizzati nei prodotti di cui ai punti a) e c), i seguenti ingredienti possono provenire da zone al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50 % del peso totale degli ingredienti:

- prodotti non compresi nell'allegato I del trattato;
- erbe, spezie e zucchero.

e) Operazioni di trasformazione al di fuori delle zone di montagna

Le seguenti operazioni di trasformazione possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a 30 km:

- operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013;
- macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse;
- spremitura dell'olio di oliva.

Poiché non è ancora stato attivato un sistema di certificazione relativo ai “prodotti di montagna” di cui al presente punto 3.2, ai fini della attribuzione del punteggio di priorità delle Operazioni 4.1.1. o 4.1.2 è sufficiente che il soggetto che richiede il relativo sostegno dichiari nella domanda di produrre “prodotti di montagna” senza necessità di produrre certificazioni (per l’individuazione delle zone di montagna vale l’elenco “Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche” allegato al PSR). L’Ufficio istruttore verificherà nel corso della istruttoria della domanda che i prodotti aziendali abbiano effettivamente le caratteristiche per essere considerati “prodotti di montagna” ai sensi dei Reg.ti UE n. 1151/2012, art. 31, e n. 665/2014.

4) Si specifica che, analogamente a quanto previsto dal quinto criterio di priorità della Misura 6.1.1, ai fini del soddisfacimento del settimo criterio di priorità delle Operazioni 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori”, i sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale possono essere fatti rientrare tra le certificazioni di processo.

Sezione del prezzario regionale che deve essere utilizzata per le pratiche delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1

Per le domande presentate a valere sulle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1 deve essere utilizzata la sezione “24 – Agricoltura” del prezzario regionale, come previsto dalla DGR n. 19-1249 del 30.03.2015 che (nella Premessa della medesima sezione “24 – Agricoltura”) dispone:

“La Sezione 24, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere private destinatarie di contributi in agricoltura ... la presente sezione viene dunque utilizzata dalla Direzione Regionale Agricoltura ... e altri soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura”

Come previsto dalla stessa DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, nel caso di revisione analitica, ove manchi nella sezione 24 una particolare voce, che si trovi giustificatamente nel progetto da revisionare, ovvero sia proposta una soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi ovvero utilizzare altro articolo della sezione 18, solo previa preventiva autorizzazione dell'ufficio istruttore con decurtazione della percentuale del 24,30 % per spese generali e utili di impresa.

Dicitura da indicare nelle fatture delle spese per le quali viene richiesto il sostegno delle Operazioni 4.1.1, 4.1.2

Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nell’oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura “PSR 2014-20 della Regione Piemonte, Operazione 4.1.1 (oppure 4.1.2)”.